

**STUDIO LEGALE**  
**VERLINGIERI K. - MADDALENA E. - LAVORGNA E.**  
**Via Torretta, 7 – 82100 – Benevento**  
**tel. fax 0824 22019**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**SEDE DI NAPOLI**

**RICORSO**

**Per:** la sig. Ra Esposito Vincenza, nata a Pollena Trocchia il 22.3.1982, residente in San Vitaliano, alla via Cancellà 31 bis, c. f. SPSVCN82C62G795E, rappresentata e difesa dagli avv. ti Katuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, [avvkverlingieri@puntopec.it](mailto:avvkverlingieri@puntopec.it), Emilio Maddalena c. f. MDDMLE74H14A783Y, [avvemiliomaddalena@puntopec.it](mailto:avvemiliomaddalena@puntopec.it) ed Emilio Lavorgna, c.f. LVRMLE78E15A783D, [emilio.lavorgna@pec.it](mailto:emilio.lavorgna@pec.it), fax 0824/22019, giusto mandato a margine del presente atto e unitamente agli stessi domiciliato in Napoli c/o Gilda Unams, via Toledo 210, giusto mandato in calce del presente atto.

**SI DICHIARA DI VOLER RICEVERE LE COMUNICAZIONI AL N. FAX 0824/22019 O AGLI INDIRIZZI DI PEC SUINDICATI.**

- ricorrente

Contro: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in pers. Del l.r.p.t. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in pers. l.r.p.t., rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, alla via Diaz 11.

- resistenti

E nei confronti: dei sig. Ri Scafarto Virginia, concorrente posizione 692, Via Ferrari n.13 83040 Candida (AV) - Laudadio Giulio, concorrente posizione 691, via San Vito 71, Giugliano in Campania - Tagliatela Guido, concorrente posizione 690, via Tranquillo Benigni n. 10, Avellino.

- controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE**

- Del decreto direttoriale n. 12987 del 7.9.2016, pubblicato in pari data, del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e l'allegata graduatoria di merito per la Regione Campania, inerente il concorso per il personale scolastico, di cui al decreto n. 106 del 23.2.2016, ambito disciplinare AD04 lettere (classi A12 e A22), nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 66,90, anziché 77,40. (cfr. all. 1)
- Del decreto direttoriale n. 13214 del 9.9.2016 di rettifica, pubblicato in pari data dal Miur – USR per la Campania e l'allegata graduatoria di merito per la Regione Campania, inerente il concorso per il personale scolastico, di cui al decreto n. 106 del 23.2.2016, ambito disciplinare AD04 lettere (classi A12 e A22), nella parte in cui

attribuisce alla ricorrente il punteggio di 66,90, anziché 77,40. (cfr. all. 2)

- Del decreto direttoriale n. 13492 del 15.9.2016 di rettifica, pubblicato in pari data dal Miur – USR per la Campania e l'allegata graduatoria di merito per la Regione Campania, inerente il concorso per il personale scolastico, di cui al decreto n. 106 del 23.2.2016, ambito disciplinare AD04 lettere (classi A12 e A22), nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 66,90, anziché 67,40. (cfr. all. 3)
- Dei verbali di valutazione dei titoli non conosciuti dal ricorrente, non pubblicati e non resi conoscibili dall'amministrazione nonostante l'istanza di accesso agli atti del 16.9.2016. (cfr. all. 4)
- Dei verbali indicanti i criteri e le griglie per la valutazione dei titoli, non conosciuti dal ricorrente, non pubblicati e non resi conoscibili dall'amministrazione nonostante l'istanza di accesso di cui sopra.
- Di tutti i verbali adottati dalla commissione in merito al concorso pubblico de quo nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti comunque finalizzati alla valutazione dei titoli in possesso della ricorrente, non conosciuti non pubblicati e non resi conoscibili dall'amministrazione nonostante l'istanza di accesso agli atti suindicata.

#### **FATTO**

- Il Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca con D. D. G. n. 106 del 23.2.2016, pubblicato il 26.2.2016 ha indetto su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico della scuola secondaria di I e II grado.
- Il ricorrente ha partecipato al concorso suindicato, per l'ambito disciplinare AD04, ovvero per le classi di concorso A12 e A22 rispettivamente per le discipline letterarie negli istituti di II e I primo grado, relativamente ai posti banditi per la Regione Campania. Si confronti la domanda di partecipazione. (cfr. all. 5)
- Con la domanda di partecipazione la ricorrente ha dichiarato i seguenti titoli valutabili:
  - **titoli di studio:** 1) abilitazione all'inserimento – pas, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2) certificazione linguistica di livello c1, 3) master universitario di I livello anno 2015, Università degli Studi Giustino Fortunato di Benevento, 4) master universitario I livello anno 2011, Università San Raffaele di Roma, 5) master universitario di I livello anno 2010, Università telematica Scienze Umane Niccolò Cusano di Roma;

- **titoli di servizio:** 1) servizio prestato dal 6.11.2014 al 30.6.2015 Istituto Comprensivo di Napoli 87 ° Circolo Pertini - Don Guanella di Napoli, classe A22; 2) servizio prestato dal 5.10.2013 al 31.8.2014 Istituto Comprensivo di Caivano IC Papa Giovanni di Caivano, classe A22; 3) servizio prestato dal 19.11.2013 all'8.6.2013 Scuola Secondaria di 1° grado Giovanni XIII di S. Antimo (NA), classe A22; 4) servizio prestato dal 29.9.2008 al 12.6.2009 Istituto Tecnico per geometri paritario M. Mezzacapo di Marigliano, classe A12.
- Al sensi del D. M. n. 94 del 23.2.2016 del MIUR, contenente la tabella di valutazione dei titoli valutabili per i concorsi del personale docente, relativamente alla procedura concorsuale per scuola secondaria di I e II, alla quale ha preso parte la ricorrente, sono individuati come valutabili i seguenti titoli: 1) l'abilitazione all'insegnamento tabella A.2, 2) certificazione linguistica di livello C1, 3) i titoli di studio di cui alla tabella B.5, valevoli per ciascuna procedura concorsuale, 4) i titoli di servizio ai sensi della tabella D. (cfr. all. 6)
- La ricorrente, all'esito della partecipazione alla procedura concorsuale, ha ottenuto punti 28,10 relativamente allo scritto, punti 28 per l'orale e 10,80 punti per i titoli di studio e di servizio, per un totale di 66,90 punti, come indicato nelle graduatorie impugnate.
- La ricorrente ha contestato l'erronea valutazione dei titoli dichiarati e posseduti, così come indicata nella graduatoria del 7.9.2016, mediante reclamo del 9.9.2016, consegnato alla commissione giudicatrice la documentazione attestante il possesso dei titoli e chiesto per i titoli il riconoscimento di 11,30 punti a fronte dei 10,80 punti attribuiti, con punteggio finale di 67,40 punti. (cfr. all. 7)
- Nonostante il reclamo della ricorrente ed il possesso di titoli per 11,30 punti l'amministrazione non ha rettificato il punteggio come richiesto.
- La ricorrente con istanza del 16.9.2016 ha chiesto i verbali della commissione contenente le operazioni di valutazione dei titoli e le griglie di valutazione di questi.
- Nonostante l'istanza di cui sopra, l'amministrazione non ha fornito la documentazione richiesta.
- I provvedimenti impugnati sono illegittimi, tanto da dover essere annullati alla luce dei motivi di seguito esposti, con salvezza di proporre motivi aggiunti al momento dell'effettiva conoscenza del contenuto degli ulteriori atti impugnati già in questa sede, ma non pubblicati, né comunicati, né resi conoscibili dall'amministrazione, nonostante l'istanza di accesso agli atti.

## **DIRITTO**

### **DELL'ART. 3 COMMA 1 L. 241/90 ED ECCESSO DI POTERE MOTIVAZIONE ASSENTE E/O INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA, ILLOGICA E IRRAZIONALE.**

L'amministrazione con provvedimento carente di motivazione ha valutato i titoli posseduti e dichiarati della ricorrente attribuendole il punteggio di 10,80 anziché quello pari ad 11,30, senza chiarire le ragioni giustificatrici in forza delle quali si è ritenuto di non riconoscerle l'ulteriore punteggio di punti 0,50, avendo pubblicato il punteggio riconosciuto, senza chiarire le ragioni giustificatrice dello stesso e ciò nonostante l'istanza di accesso agli atti presentata e tesa conoscere le operazioni di valutazione della commissione giudicatrice.

Tenuto conto dei titoli dichiarati, ovvero l'abilitazione valutata ai sensi della lettera A.2 della tabella di cui al DM n. 94 del 23.2.2016, la certificazione linguistica valutabile ai sensi del punto B.5.7 della tabella, i tre master di I livello, valutati con 0,50 punti cadauno ai sensi del punto B.5.8 della tabella ed i titoli di servizio valutati con 0,70 punti per ciascun anno scolastico, sembrerebbe che la decurtazione subita faccia riferimento all'omessa valutazione di un master di I livello.

Rilevato che i master di I livello, sono valutabili ai sensi del punto B.5.8 della tabella de qua, fino al numero massimo di 3, purché conseguiti in tre diversi anni accademici e che i titoli attestati dalla ricorrenti sono in linea con tali prescrizioni, l'omessa attribuzione di 0,50 punti deve ritenersi affetta da difetto di motivazione, atteso che allo stato non sussistono le ragioni giustificatrici della stessa. Al riguardo va rilevato che in merito al titolo di abilitazione, la ricorrente è in possesso di PAS conseguito con 100/100, con diritto a 5 punti ai sensi della lettera A.2 della tabella ministeriale, tanto da non esservi spazio per la decurtazione di 0,50 punti. In merito alla certificazione linguistica di livello C1 la ricorrente ha diritto a 2 punti ed anche in questo caso non vi è spazio per la decurtazione di 0,50 punti. Infine i titoli di servizio prestato, prevedono 0,70 punti per ciascun anno scolastico, non essendo invece contemplato il riconoscimento di un punteggio parziale per ogni anno di servizio, tanto che la decurtazioni di 0,50 punti operata dalla commissione giudicatrice, non può riferirsi al servizio prestato. In definitiva, tenuto conto che i tre master posseduti dalla ricorrente sono valutabili ciascuno per 0,50 punti, così come per gli altri titoli non vi è spazio per la decurtazione di 0,50 punti è evidente che la valutazione della commissione deve ritenersi affetta da motivazione inesistente, o comunque carente, contraddittoria, illogica e irrazionale.

### **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.D.G. N. 106 DEL 23.2.2016 - DEL D.M. 94 DEL 23.2.2016 CONTENENTE LE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – ECCESSO DI**

**POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA', PERPLESSITA', SVIAMENTO.**

L'art. 8 del DDG n. 106 del 23.2.2016 in merito al concorso per esami e titoli de quo, dispone che i titoli valutabili sono quelli indicati nel DM n. 94 del 23.2.2016 e devono essere posseduti entro il termine di presentazione della domanda.

La valutazione dei titoli della ricorrente è erronea ed illegittima, attesa l'erronea applicazione delle tabelle di valutazione di cui al DM n. 94 del 23.2.2016, alla luce delle seguenti considerazioni.

Come evidenziato in narrativa la ricorrente ha dichiarato il possesso dei seguenti titoli:

**TITOLI DI STUDIO.**

1) abilitazione all'inserimento – PAS conseguito il 21.7.2014, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con votazione 100/100, con diritto a 5 punti ai sensi del punto A.2.1., della tabella di valutazione.

2) certificazione linguistica di livello c1, conseguita il 19.12.2015, con diritto a 2 punti ai sensi del punto B.5.7 della tabella di valutazione dei titoli.

3) master universitario di I livello conseguito l'anno 2015, presso l'Università degli Studi Giustino Fortunato di Benevento, con diritto a 0,50 punti ai sensi del punto B.5.8 della tabella di valutazione dei titoli.

4) master universitario I livello conseguito l'anno 2011, presso l'Università San Raffaele di Roma, con diritto a 0,50 punti ai sensi del punto B.5.8 della tabella di valutazione dei titoli.

5) master universitario di I livello conseguito l'anno 2010, presso l'Università telematica Scienze Umane Niccolò Cusano di Roma, con diritto a 0,50 punti ai sensi del punto B.5.8 della tabella di valutazione dei titoli.

Totale punteggio titoli di studio 8,50.

**TITOLI DI SERVIZIO.**

1) servizio prestato dal 6.11.2014 al 30.6.2015 Istituto Comprensivo di Napoli 87 ° Circolo Pertini - Don Guanella di Napoli, classe A22, con diritto a 0,70 punti, ai sensi della lettera D della tabella di valutazione dei titoli.

2) servizio prestato dal 5.10.2013 al 31.8.2014 Istituto Comprensivo di Caivano IC Papa Giovanni di Caivano, classe A22, con diritto a 0,70 punti, ai sensi della lettera D della tabella di valutazione dei titoli.

3) servizio prestato dal 19.11.2013 all'8.6.2013 Scuola Secondaria di 1° grado Giovanni XIII di S. Antimo (NA), classe A22, con diritto a 0,70 punti, ai sensi della lettera D della tabella di

valutazione dei titoli.

; 4) servizio prestato dal 29.9.2008 al 12.6.2009 Istituto Tecnico per geometri paritario M. Mezzacapo di Marigliano, classe A12, con diritto a 0,70 punti, ai sensi della lettera D della tabella di valutazione dei titoli.

Totale punteggio servizio 2,80.

Alla luce di quanto sopra la ricorrente ha diritto per i titoli di studio e di servizio al punteggio di 11,30 con punteggio finale, che aggiunti al punteggio dell'esito delle prove scritte e orali, comportano il punteggio finale di 67,40 punti.

Pertanto, rilevato che la commissione giudicatrice non ha correttamente applicato i criteri di cui al DM n. 94 del 23.2.2016, la valutazione della ricorrente dovrà essere annullata e rideterminata nei sensi di cui sopra, con susseguente ricollocazione in graduatoria.

**IN ORDINE ALLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE CON RICHIESTA DI  
PROVVEDIMENTO MONOCRATICO INAUDITA ALTERA PARTE**

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso. In merito al periculum in mora si osserva che la misura cautelare richiesta è insita nell'interesse del ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio conseguito e al corrispondente inserimento nella graduatoria di merito e ciò ai fini delle assunzioni alle quali procederà l'amministrazione.

Invero, l'amministrazione procederà alle assunzioni secondo le graduatorie di merito nell'arco di un triennio, dopo di che le stesse cesseranno di produrre effetti, tanto sussistere l'interesse attuale del ricorrente alla rideterminazione del punteggio, con susseguente collocazione in una posizione più favorevole ai fini dell'assunzione. La gravità e irreparabilità del pregiudizio, che potrebbe derivare al ricorrente dal mancato accoglimento della presente istanza sono evidenti, ove si tenga conto che lo stesso si troverebbe ad essere preceduto nelle assunzioni da concorrenti, che alla luce della corretta valutazione dei titoli invocata con il presente ricorso, dovrebbero essere collocati in posizione più sfavorevole al ricorrente.

Va aggiunto che la concessione della misura cautelare, in quanto tesa a consentire l'esatta individuazione dei candidati più meritevoli è nell'interesse non solo del privato, ma anche di quello generale teso a garantire il corretto svolgimento della procedura concorsuale.

Ciò posto si insiste per la sospensione dei provvedimenti gravati e l'adozione delle misure cautelari che consentano al ricorrente la giusta valutazione dei titoli e il corretto inserimento in graduatoria.

Tutto quanto premesso e ritenuto la ricorrente come ut supra rappresentata e difesa

**conclude**

- affinché l'On. Le Tar adito, ritenuta la propria competenza, per le motivazioni sopra esposte

in fatto ed in diritto:

- **in via cautelare**, previa fissazione della prima Udiienza utile in Camera di Consiglio cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, disporre con propria ordinanza la misura cautelare più idonea alla tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente quale, ad esempio, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con inserimento del ricorrente con il punteggio di 67,40 seppure con riserva tra gli ammessi alla prova orale, ordinare il riesame della posizione della ricorrente;
- **nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui non hanno attribuito alla ricorrente il punteggio finale pari a 67,40 punti;
- **Il tutto** con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione, e comunque con la condanna delle controparti soccombenti, alla refusione del contributo unificato anche nell'ipotesi di compensazione delle spese, giusta la previsione di cui all'art. 21 comma 4 d.lgs. 223/2006;
- **in via istruttoria**, Voglia l'On. Le Collegio ordinare all'amministrazione l'esibizione della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti e non fornita al ricorrente ovvero i verbali indicanti le operazioni di valutazione dei titoli, le griglie e i criteri di valutazione dei titoli; nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti comunque finalizzati alla valutazione dei titoli del ricorrente;
- in via istruttoria, **Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**. In relazione alla graduatoria di merito impugnata la notificazione del ricorso a tutti i vincitori nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile. Pertanto, qualora fosse ritenuto necessario, come già consentito da questo Ecc. Mo Tar, sussistendone i presupposti si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'amministrazione intimata, dei contronteressati, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario.

**In ordine alla disciplina delle spese di giustizia ex D. P. R. 115/2002 si dichiara che il presente giudizio verte in materia di pubblico impiego ed è assoggettato al versamento del contributo unificato pari ad euro 325,00.**

In allegato:

1. decreto direttoriale n. 12987 del 7.9.2016 e allegata graduatoria;
2. decreto direttoriale n. 13214 del 9.9.2016 di rettifica e l'allegata graduatoria;
3. decreto direttoriale n. 13492 del 15.9.2016 di rettifica e l'allegata graduatoria;
4. istanza di accesso agli atti;
5. domanda di partecipazione;
6. DM 94 del 2016 e tabelle di valutazione;
7. reclamo.

Benevento il 31.10.2016

avv. Emilio Lavorgna

avv. Emilio Maddalena

avv. Katiusia Verlingieri